

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attivita' di rilevanza sociale, culturale, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione dell'occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno;

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI,
RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
LOCALE

Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunita' locale nonche' gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attivita' produttive ed occupazioni locali.

Tipologia e modalita' dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro annuali a sostegno dell'attivita' ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovra' essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sara' corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto ed atto costitutivo dell'Ente richiedente nonche' dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alle loro capacita' di coinvolgimento e promozione della comunita' locale;

b) del rendiconto dell' attivita' dell'anno precedente nonche' della qualita' delle iniziative realizzate;

c) della quantita' e qualita' delle iniziative programmate nonche' del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entita' diverse per i diversi richiedenti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale a mezzo di uno o piu' mandati comunque da emettersi entro il 30 novembre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovra' essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo gia' presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facolta' di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata, ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati in ordine anche alla mancata realizzazione dei programmi medesimi.

Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovra' essere presentata all'Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'iniziativa e sara' corredata:

a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la sua capacita' di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunita' locale;

b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta comunale decidera' entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entita' del contributo e le modalita' della sua erogazione.

In caso di piu' richieste, la Giunta comunale stabilira'

l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entita' tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacita' di coinvolgimento e promozione della comunita' locale ed al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potra' tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedono l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto etc.) l'assegnazione del contributo straordinario potra' essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sara' valutata con i criteri di cui al punto precedente.

Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attivita' sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potra' essere ricorrente, temporaneo o occasionale e potra' essere concesso con i criteri e le modalita' previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilita' ed alle attivita' programmate dal Comune.

Il Comune puo' erogare contributi a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente, temporaneo o occasionale di strutture di sua proprieta' per attivita' di pubblico interesse.

Il medesimo locale puo' avere assegnate a piu' Enti o associazioni nel caso di mancanza di disponibilita' di locali.

Il Comune puo' consentire l'uso di beni mobili o mobili registrati da parte di enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attivita' a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni e' disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovra' essere allegata documentata relazione sull'attivita' svolta e da svolgere nonche' sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attivita' svolta dai soggetti richiedenti nonche' dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso puo' essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrita' e la correttezza dell'uso del bene di pubblica

proprietà'.

Per tutto quanto riguarda la manutenzione e la restituzione dei beni mobili e immobili assegnati, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Destinatari dell'intervento

Possano usufruire dei benefici economici le persone fisiche e le persone giuridiche residenti e/o operanti stabilmente sul territorio comunale.

In deroga al principio della territorialità, potranno essere presi in esame e concessi benefici economici a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Tipologia e modalità dell'intervento

La concessione di benefici economici a favore di persone fisiche per finalità socio-assistenziali è subordinata all'accertamento da parte dell'ufficio Servizi Sociali, dello stato di indigenza o di necessità dell'interessato, che deve essere tale da non consentirgli di soddisfare, con i propri mezzi, ai bisogni essenziali quotidiani o a situazioni contingenti.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessi devono produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attestante l'insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelle dichiarate, sia in relazione al nucleo familiare che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

In presenza delle suddette condizioni, la Giunta Comunale sulla base di dettagliata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, con apposita deliberazione, procede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) all'erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica pari, possibilmente, alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al precedente 1° comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte nei termini di cui al comma precedente, in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per attività socio-assistenziali.

Si opera suddividendo la somma destinata a tali scopi in parti uguali tra le richieste aventi identiche priorità fino ad esaurimento del fondo.

PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Ricovero anziani, handicappati, tossicodipendenti bisognosi, residenti.

Il Comune puo' intervenire nei casi di necessita' di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, gli handicappati o chi per loro, il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in casa di cura o di riposo.

Motivi di esclusione

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistano soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

Tipologia e modalita' dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento puo' essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilita' economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed e' attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune. In caso di intervento parziale, la fattura dovra' riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta comunale determina caso per caso l'entita' dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilita' finanziarie del richiedente (pensione, rendite, assegno di accompagnamento etc.);
- dichiarazione dei redditi;
- alla necessita' di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilita' economica giornaliera.

La misura della disponibilita' economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta comunale.

Detto importo e' periodicamente aggiornabile.

SUSSIDIO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI RESIDENTI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO

Il Comune puo' intervenire in casi di necessita' di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune e' effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento e' disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessita' del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessita' del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilita' economiche della famiglia del minore.

La Giunta comunale dispone l'assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonche' dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI

Il Comune puo', per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

Tipologia e modalita' dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nell'esenzione totale o parziale dal pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilita' economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed e' concesso sulla base della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento etc.;
- dichiarazione dei redditi;
- sanitaria: laddove e' necessario dimostrare lo stato di necessita' dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacita' economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione del servizio comunale competente attestante l'effettiva necessita' dell'intervento e l'entita' dell'intervento proposto.

Alla concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta comunale la quale dispone l'assegnazione sulla base delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in relazione alle disponibilita' economiche dei

richiedenti ed alle risorse stanziare nei relativi capitoli del bilancio comunale.

INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione dei contributi a Enti o privati.

Contributi ad Enti

Destinatari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni anche scolastiche locali impegnate nell'attività di prevenzione e recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, etc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto. L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessorato comunale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati.

Contributi a privati

Destinatari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti residenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed il reddito disponibile.

All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo può essere a carattere continuativo o occasionale: il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del servizio sociale competente.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31/12/1983 (G.U. n. 16 del 17/01/1984) il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attivazione del servizio e

di individuazione delle tariffe.